

Una soluzione che confonde patto e bilancio

di Stefano Pozzoli

L'estensione del patto di stabilità interno alle società partecipate dagli enti locali è uno dei punti più qualificanti e delicati della manovra estiva 2008. Eppure, nonostante l'emanazione del regolamento ex 23-bis, non si riesce a trovare adeguata soluzione.

La legge 133/2008 lo affrontava in due punti, ovvero all'articolo 18, comma 2-bis e all'articolo 23-bis, dicendo però cose diverse. L'articolo 18 prevede infatti l'estensione del patto di stabilità a tutte le società controllate che abbiano affidamenti diretti (anche per le società miste di natura strumentale, ad esempio), il 23-bis si limita invece a richiederlo per le società in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Il regolamento, nella sua prima versione, seppure con una forzatura, aveva affrontato questo nodo, allineandosi alla previsione dell'articolo 18, e facendo quindi rinvio al futuro decreto interministeriale che questo richiedeva. Nulla però veniva detto su come avrebbe dovuto effettuarsi questa cruciale estensione del patto alle società, se cioè avesse dovuto trattarsi di un patto autonomo (società per società) o di gruppo ente locale.

Il regolamento ora emanato propone invece una "soluzione" a dir poco pilatesca. Anzitutto, gli enti locali non sono più «responsabili», ma semplicemente «vigilano» sull'osservanza del patto delle società. Oltre a ciò, viene tutto rinviato in sede di attuazione della delega della legge sul federalismo (legge 42/2009) nell'ambito di quanto riguarda il bilancio consolidato degli enti locali.

La scelta è evidentemente dilatoria, ma denota, al tempo stesso, una grave confusione tra problematiche di finanza pubblica, qual è il patto di stabilità, e strumenti di informazione a natura contabile come appunto il bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato, infatti, non può che riguardare tutte le aziende controllate (non solo le società), e avrà perciò una superficie superiore a quanto previsto dall'articolo 23-bis e anche rispetto all'articolo 18. E segue, appunto, una logica del tutto diversa da quella del patto, dove i "saldi" non hanno natura economico patrimoniale.

Sarebbe giusto, invece, riprendere il tema non nel quadro del bilancio consolidato ma in quello di ridefinizione del patto degli enti locali. E, in argomento, riguardo alle società partecipate, è necessario pensare ai possibili effetti del D1 78/2010. Per renderne efficace la norma sulla liquidazione di alcune società, infatti, necessario pensare a una neutralizzazione delle operazioni di rientro nel bilancio dell'ente locali di tutte quelle attività a suo tempo esternalizzate ma non più (o mai state) «strettamente necessarie».

Si pensi alle società immobiliari e a molte società strumentali. Oggi gli enti locali hanno voglia di chiudere queste partite, che si sono rivelate spesso molto costose e poco rispondenti alle aspettative. Ma se si vuole arrivare a una loro effettiva messa in liquidazione occorre riflettere su come attenuarne l'impatto fiscale e quello sul patto di tali operazioni perché altrimenti i comuni non saranno in grado di assorbire il debito e i dipendenti di queste aziende e lasceranno tutto così com'è adesso.

Un po' di realismo, più che le consuete grida manzoniane, gioverebbe a risolvere questi problemi, con effetti positivi di sistema.